SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 1953

(45ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

« Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici » **(N. 2742)**:

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore* . *Pag.* 358 e *passim*
DE BOSIO . . . . . 360 e *passim*
BOCCASSI 360
MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* . 360, 361, 362, 363, 364, 367
CORTESE 360, 361, 367
MARCHINI CAMIA 361, 365, 367
RANALDI 361, 364, 365
BENEDETTI Luigi 362, 366
SAMEK LODOVICI 365

Proposta di legge:

(Discussione e rinvio)

« Modificazioni all'istituto della condotta medica e nuova sistemazione giuridica ed economica dei medici condotti residenziali » **(N. 2502)** (Di iniziativa del senatore Caso ed altri):

PRESIDENTE 370
BOCCASSI, *relatore* 368, 371
BENEDETTI Luigi 370
CORTESE . . . . . *Pag.* 370
CIASCA 371
DE BOSIO 371, 372
MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 371

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cermenati, Cortese, Damaggio, De Bosio, Lorenzi, Magli, Mantica, Marchini Camia, Pazzagli, Pieraccini, Ranaldi, Samek Lodovici, Santonastaso, Traina, Zanardi e Zugaro de Matteis.

È presente, per il Governo, l'onorevole Migliori, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Interviene altresì, a norma del terzo comma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Ciasca.

MAGLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici » (N. 2742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zugaro de Matteis, per riferirne ai colleghi della Commissione.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Onorevoli senatori, la legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici, ha autorizzato l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica a bandire un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia o chimico-farmacia, condannati dal Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o assegnati al confino di polizia, o che abbiano subìto carcerazioni per attività antifasciste.

La stessa legge 11 maggio 1951 ha attribuito all'Alto Commissario la facoltà di determinare quali, tra le farmacie disponibili nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge in parola, potessero destinarsi al concorso.

La formulazione della norma contenuta nell'articolo 1 della legge 11 maggio 1951 non riproduce peraltro il pensiero del legislatore con sufficiente fedeltà. Con quella norma non si intendeva risarcire, in qualche modo, il danno subìto da tutti i laureati o diplomati in farmacia o in chimico-farmacia, condannati, confinati o carcerati per attività antifascista, ma solo il danno subìto da coloro che non poterono partecipare ad alcun concorso per conferimento di farmacie, come una specie di sanzione per la attività antifascista spiegata dagli stessi.

Ed invero, per i diplomati o laureati, i quali poterono partecipare a concorsi e conseguire la titolarità della farmacia, ma che subirono poi la revoca dell'assegnazione non soltanto a causa di condanna irrogata dal Tribunale speciale istituito con la legge del 1926 o dell'assegnazione al confino o della carcerazione, ma anche, più genericamente, per il loro comportamento antifascista, oppure per ragioni razziali, si è provveduto con la legge 5 aprile 1950, n. 174.

Occorreva, pertanto, delineare con chiarezza i limiti di applicazione della legge 11 maggio 1951, in aderenza con quanto desumesi dalle relazioni che illustrarono l'originaria proposta di legge e con le discussioni dello stesso disegno dinanzi alle Commissioni legislative della Camera dei deputati e del Senato.

Per di più vi sono farmacisti che, nonostante la condanna, la carcerazione o il confino per motivi politici, hanno conservata la titolarità della farmacia; titolarità che qualcuno può aver perduta successivamente per cause comuni.

Tutti coloro non possono, evidentemente, beneficiare delle disposizioni contenute nella legge 11 maggio 1951, nonostante che l'ampia e generica dizione dell'articolo 1 di questa legge possa far apparire il contrario.

A tal fine è stato redatto l'articolo 7 del disegno di legge in esame.

Ma la formulazione di questo articolo meriterebbe di essere emendata. L'articolo 7, invero, esclude dal concorso i farmacisti perseguitati politici che siano già titolari di una farmacia. Per costoro, a parte ogni altra considerazione, la legge 11 maggio 1951 non potrebbe mai operare, perchè hanno già, per altra via, conseguito il fine che il disegno di legge odierno si propone. Esclude anche i farmacisti che siano stati titolari di farmacia posteriormente alla condanna, all'assegnazione al confino o alla carcerazione e ciò sia per il motivo ora dedotto e sia per il seguente dilemma: o la perdita è stata dovuta a revoca per comportamento antifascista (comprensivo, evidentemente, della condanna, dell'assegnazione al confino e della carcerazione) e, in tal caso, stanno a loro favore le norme della legge 5 aprile 1950, n. 174; o la perdita è dovuta a cause comuni, (quali il fallimento, la alienazione nei casi consentiti, la ordinaria sanzione amministrativa, ecc.) e, in questo caso, non sembra giusto che essi si avvantaggino di benefici che spettano ad altri.

A questo doppio ordine di esclusioni previste dall'articolo 7, se ne dovrebbe aggiungere un terzo, sempre al fine di restare nell'àmbito della legge 11 maggio 1951. E, cioè, dovrebbero essere esclusi i diplomati o laureati, anche se non abbiano mai partecipato a concorso per conferimento di farmacie, per i quali già siano state predisposte norme speciali di favore. Per chiarire il concetto, faccio l'ipotesi di un combattente in formazioni irregolari nell'ultima guerra, il quale abbia subìto, per la sua attività antifascista, condanne, assegnazioni al confino o carcerazione. A questi è applicabile la legge che lo assimila, a tutti gli effetti, al militare combattente nelle ordinarie formazioni delle Forze armate, e, sotto tale riflesso, egli

viene considerato come reintegrato nei propri diritti. D'altronde, non risulta che i partigiani siano stati esclusi da alcun concorso per conferimento di farmacie.

Dovrebbe, quindi, all'articolo 7 aggiungersi il seguente emendamento:

« e coloro che beneficiano di precedenti disposizioni legislative dirette a favorire la loro partecipazione ai concorsi per il conferimento di farmacie ».

Non è, poi, possibile, per ovvi motivi, mantenere ferma la limitazione della determinazione delle farmacie da destinarsi al concorso a quelle risultanti disponibili alla data di entrata in vigore della legge 11 maggio 1951. L'Alto Commissario, in assenza delle norme appropriate dallo speciale concorso, non ha potuto evidentemente dar esecuzione alla legge, mentre, data la natura del servizio farmaceutico, si è dovuto provvedere nei modi ordinari al conferimento delle farmacie resesi, nel frattempo, disponibili. Si è quindi predisposta, con l'articolo 2 del disegno di legge in esame, la facoltà per l'Alto Commissario di porre a concorso le farmacie resesi vacanti di titolare, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 maggio 1951.

A tal riguardo sembrerebbe opportuno emendare la dizione della norma per renderla tecnicamente più perfetta.

Parlare di farmacie vacanti o istituite successivamente (*rectius*: posteriormente) alla data di entrata in vigore della legge 11 maggio 1951, appare inutile ripetizione. In tanto le farmacie istituite posteriormente a quella data potranno essere messe a concorso, in quanto siano vacanti del titolare. Meglio, quindi, sarebbe dire: « che si renderanno vacanti o che saranno istituite posteriormente... ». Tra queste saranno di necessità ricomprese quelle di nuova istituzione.

Nel disegno di legge in esame sono, poi, le norme che più particolarmente attengono all'attuazione della legge 11 maggio 1951, a differenza di quelle già esaminate e che possono dirsi integrative.

Il disegno di legge prende opportunamente, come base, le norme del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706. Ma, data la qualità delle persone, a favore delle quali tali norme sono state predisposte, si è reso necessario apportarvi alcune varianti o aggiunte. Lo stesso criterio è stato adottato per la citata legge n. 174 del 1950 e per il decreto legislativo n. 820 del 1947 contenente norme per un concorso nazionale pel conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici.

L'articolo 3 (indicazioni che devono essere contenute nel bando di concorso) riproduce testualmente l'articolo 2, secondo comma del regio decreto n. 1706 del 1938. L'articolo 4 (pubblicità del bando) riproduce simile norma contenuta nella legge 5 aprile 1950 che, a sua volta, si richiama all'articolo 3 del regio decreto suddetto. Si è eliminata la pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della Provincia, giacchè si tratta, nel caso in esame, di un concorso a carattere nazionale. L'articolo 5 (specificazione della documentazione) riproduce le disposizioni dell'articolo 4 del ripetuto regio decreto con le seguenti aggiunte: al comma *a*) è richiesta la documentazione comprovante la qualità di perseguitato politico; al comma *o*) è richiesta la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'ammissione al concorso previste nell'articolo 7; al comma *p*) si richiede il certificato di residenza nel Comune o nei Comuni in cui il candidato ha avuto residenza per tutto il periodo di tempo posteriore alla condanna, all'assegnazione al confino o alla carcerazione. A questo proposito, le parole: « in tutto il periodo successivo a quello » dovrebbero, per migliore proprietà di linguaggio, essere sostituite con le parole: « in tutto il periodo di tempo posteriore a quello ».

L'articolo 8 (composizione della Commissione giudicatrice) si richiama, per analogia, alla Commissione incaricata di giudicare il concorso per il conferimento di farmacie a profughi e sinistrati di guerra (decreto legislativo n. 820 del 1947).

L'articolo 9 (esclusione dal concorso) riproduce l'analoga norma contenuta pure nell'ora nuovamente richiamato decreto legislativo numero 820 del 1947.

L'articolo 10 (determinazione e valutazione dei titoli) dovrebbe essere emendato nel senso che dovrebbero sopprimersi le parole: « (servizio di titolare di farmacia, con effettiva direzione della medesima, prestato anteriormente alla condanna, alla assegnazione al confino o alla carcerazione) ». Ed, invero, se presupposto della legge è quello che un diplomato o laureato in farmacia o in chimico-farmacia sia stato impedito, a causa di persecuzione politica, di partecipare ad alcun concorso per il conferimento di farmacia, non può ipotizzarsi il caso, che annullerebbe il presupposto, che, nonostante la mancata partecipazione al concorso, si sia potuta ottenere la titolarità di una farmacia.

L'articolo 11 (approvazione della graduatoria e assegnazione delle farmacie — decadenza — autorizzazione all'esercizio) demanda tali provvedimenti amministrativi all'Alto Commissario, in correlazione con l'articolo 2 della legge n. 367 dell'11 maggio 1951, che demanda all'Alto Commissario la formazione del bando e la determinazione delle farmacie da destinarsi al concorso stesso e in conformità col decreto legislativo n. 820 del 1947 e con la legge n. 174 del 1950. L'articolo 13 (riferimento alle norme comuni) provvede ad eventuali deficienze legislative ed è norma usuale di richiamo.

L'approvazione di questo disegno di legge completerà, come era ed è nei voti di tutti coloro che vi hanno collaborato, la legislazione riparatrice in materia.

PRESIDENTE. Apro la discussione generale sul disegno di legge.

DE BOSIO. La Commissione deve dare atto all'onorevole relatore della sua esposizione esauriente, chiara e completa. Desidero sottolineare il carattere di questo disegno di legge che il relatore ha definito regolamentare e interpretativo e che io, oltre che tale, chiamerei anche innovativo; tali sono appunto le due disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 7. Su queste disposizioni richiamo particolarmente l'attenzione dell'Alto Commissario, perchè, come giustamente ha rilevato il senatore Zugaro de Matteis, esse modificano la legge 11 maggio 1951. A questo proposito le osservazioni del relatore mi trovano consenziente, sia per quanto si riferisce all'articolo 2, con il quale viene data la possibilità di mettere a disposizione le sedi necessarie per i farmacisti che hanno diritto alla sistemazione, sia per quanto attiene all'articolo 7, che determina la sfera entro la quale la norma a favore dei farmacisti perseguitati politici deve venir applicata. Con questi brevi accenni, riservandomi di intervenire durante l'esame degli articoli per la formulazione di eventuali emendamenti, sono favorevole al passaggio alla discussione degli articoli.

BOCCASSI. Questo disegno di legge in verità viene a riparare ad una lacuna che era contenuta nella legge n. 367 del 1951. Si tratta di un atto di giustizia e di riparazione compiuto verso i farmacisti perseguitati politici. Se qualcosa c'è da dire, a questo proposito, si deve dire soltanto che queste disposizioni arrivano a noi con notevole ritardo e soltanto dopo che i farmacisti della Venezia Giulia, dell'Africa orientale e della Libia sono stati sistemati con la legge del 1951, sia pure in seguito a concorso, mentre per i perseguitati politici ancora nulla è stato fatto. Occorre spendere poche parole per questo disegno di legge, perchè mi sembra che non resti da fare altro che approvarlo sollecitamente.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Ringrazio il relatore ed i componenti la Commissione per l'accoglienza fatta al disegno di legge, prego la Commissione di passare all'esame degli articoli e mi riservo di intervenire sui singoli articoli e di rispondere alle eventuali osservazioni che vorranno fare gli onorevoli senatori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Per il concorso da bandirsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ai sensi della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici, si applicano le norme degli articoli seguenti.

CORTESE. Vorrei sapere quale è il numero dei posti messi a concorso, quanti sono presumibilmente i concorrenti e se tutti gli attuali

concorrenti, che nel passato non hanno potuto concorrere, avranno ora diritto ad un posto. Infatti, nel disegno di legge non si dice nulla a questo proposito. Questo silenzio vuol dire che tutti quelli che si trovano nelle condizioni previste dalla legge hanno diritto ad un posto e quindi saranno anche nei successivi concorsi ammessi a parteciparvi, avendovi anzi la precedenza, oppure no? Desidererei avere una risposta a queste domande.

MARCHINI CAMIA. Ritengo che le preoccupazioni del senatore Cortese non abbiano consistenza, in quanto, siccome vengono continuamente messe a concorso nuove farmacie, c'è sempre una priorità nei futuri concorsi a favore dei perseguitati politici.

CORTESE. Ma bisognerebbe che questo fosse stabilito espressamente, si dovrebbe cioè dire che quei perseguitati che non saranno stati sistemati con la legge attuale possono sempre partecipare, con diritto di priorità, ai concorsi futuri.

RANALDI. Le osservazioni fatte dal senatore Cortese mi sembrano giuste. Al primo articolo del disegno di legge si prevede infatti soltanto un concorso, cosa che non credo nella intenzione dei legislatori. Quindi l'articolo dovrebbe essere modificato.

DE BOSIO. Osservo all'onorevole Cortese che la legge 11 maggio 1951 stabilisce il principio dell'autorizzazione al bando di un solo concorso nazionale. Ciò è oramai fondamentale. Che cosa dovrà fare l'Alto Commissario prima di bandire questo concorso a tutt'oggi non bandito? Dovrà, anzitutto, accertare, sulla scorta delle domande che saranno pervenute ai suoi uffici, il numero degli aventi diritto. Non dobbiamo dimenticare che si tratta di un concorso di carattere eccezionale, autorizzato da una legge speciale. Ora la domanda del senatore Cortese, se è fondata per ottenere al riguardo un chiarimento, non lo è altrettanto per richiedere ulteriori concorsi. Da informazioni indirette mi risulta che le domande presentate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sono circa una cinquantina; se l'articolo 7 del disegno di legge resta formulato come è attualmente, solo parte di queste domande potranno essere accolte. Comunque, soltanto dopo bandito il concorso si potrà conoscere con esattezza il numero dei concorrenti. L'osservazione del senatore Cortese si risolve in una raccomandazione diretta ad accertare, prima di bandire il concorso, quante sono le persone che possono aver diritto a parteciparvi. Chi però non si varrà di questo diritto decadrà definitivamente dal beneficio accordatogli dalla legge.

CORTESE. Si potrebbe formulare la mia richiesta in un ordine del giorno con il quale si inviti l'Alto Commissario a stabilire il numero delle farmacie messe a concorso in rapporto al numero dei possibili concorrenti.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Quello che devo dire è già stato detto in parte dal senatore De Bosio. Non dimentichiamo cioè nell'esame di queste norme la legge che ne è presupposto, ad integrare la quale interviene appunto l'attuale disegno di legge. È intenzione del legislatore sistemare tutti i concorrenti che abbiano i titoli richiesti. Ricordiamoci però che dei partecipanti al concorso precedente, alcuni non accettarono la sede ed oggi ritengono ancora di aver diritto di poter concorrere. Ciò non mi sembra possibile. Alla preoccupazione sollevata dal senatore Cortese viene incontro, a mio avviso, proprio l'articolo 2, il quale dice che potranno essere poste a concorso anche farmacie vacanti od istituite successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 maggio 1951, n. 367.

CORTESE. Si dovrebbe stabilire la precedenza su tutti gli altri a questi perseguitati.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Ma proprio con l'articolo 2 vedo soddisfatta questa richiesta del senatore Cortese. Infatti all'articolo 1 si dice che è bandito un concorso per costoro e all'articolo 2 si dice che ai fini di questo concorso possono essere messi a disposizione tutti i posti vacanti, dovunque si trovino.

DE BOSIO. Desidero far presente all'Alto Commissario, come raccomandazione, l'opportunità di dar modo a tutti gli aventi diritto di conoscere la situazione giuridica derivante dal presente disegno di legge, affinchè tutti siano posti in grado di partecipare al concorso.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Questo avverrà senz'altro. Si potrebbe dire che queste persone stanno fuori della porta ad aspettare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1 nel testo che ho già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 2 che è così formulato:

Art. 2.

Potranno essere poste a concorso anche farmacie vacanti od istituite successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 maggio 1951, n. 367.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Come ho detto nella mia relazione, vorrei proporre su questo articolo un emendamento di carattere formale. Invece dell'attuale dizione vorrei proporre questa: « Potranno essere poste a concorso anche farmacie che si renderanno vacanti o che saranno istituite posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 maggio 1951, n. 367 ».

DE BOSIO. A me sembra più esatto, per la precisione della terminologia legislativa, usare il presente « possono » invece del futuro « potranno ». Quindi aderisco all'emendamento del senatore Zugaro de Matteis con questa modificazione.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Si tratta di una legge destinata ad operare per una volta sola ed è noto che la tecnica legislativa porta in questi casi ad usare il futuro invece del presente. Mi dispiace essere con ciò in dissenso col senatore De Bosio; effettivamente, quando nelle leggi si prevede un fatto continuato, si usa il tempo presente, quando invece si prevede l'applicazione della legge per una sola volta si usa il futuro. Quindi, sono del parere di insistere sulla dizione proposta dal senatore Zugaro De Matteis.

BENEDETTI LUIGI. Anche per me, dato che si tratta di una legge che deve operare una volta sola, la dizione del senatore Zugaro De Matteis è migliore.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Insisterei sull'uso del futuro anzichè del presente anche per un motivo di carattere stilistico. Infatti non si potrebbe conciliare l'uso del presente con il futuro usato per le farmacie istituite dopo l'entrata in vigore della legge 1951.

DE BOSIO. Mi dispiace di non poter concordare con le osservazioni dell'onorevole relatore. La possibilità di bandire il concorso è futura, ma tale facoltà è data fin dal momento in cui la legge entra in vigore. Per quanto si riferisce alle sedi, aderisco all'emendamento proposto dal relatore, cioè che « si siano rese vacanti » anzichè « siano state istituite ». Ciò sta a significare che possono essere messe a concorso tutte le sedi resesi vacanti fino al momento del bando. È necessario, infatti, tutelare anche i diritti dei terzi.

BENEDETTI LUIGI. A me pare che questo articolo non abbia bisogno di alcuna modifica perchè l'attuale dizione lascia chiaramente intendere che potranno essere messe a concorso le farmacie resesi vacanti o istituite successivamente all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1951, naturalmente fino al momento del bando di concorso.

DE BOSIO. Aderisco alla tesi del senatore Benedetti.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi rimetto alla Commissione perchè il concetto rimane sempre questo, che vengono messe a concorso le farmacie che si sono rese vacanti posteriormente all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1951, fino al momento della pubblicazione del bando di concorso.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 2 del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Il bando di concorso deve indicare:

a) i Comuni e le località per ciascun Comune dove le farmacie hanno o dovranno avere la propria sede, e, quando sia applicabile il criterio della distanza, l'ubicazione delle la distanza stessa, misurata in linea d'aria; farmacie rispetto alle quali deve osservarsi

b) l'ammontare della tassa di concessione governativa;

c) l'ammontare dell'indennità di residenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, se trattasi di farmacia rurale;

d) l'ammontare dell'indennità di avviamento prevista dall'articolo 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione.

e) un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 110 e 112, 1° e 2° comma, del testo unico anzidetto ed a quello dell'articolo 1, n. 22, della legge 14 marzo 1952, n. 128, oltre le indicazioni che, caso per caso, siano ritenute utili e convenienti;

f) la specifica indicazione dei titoli e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso;

g) il termine entro il quale debbono essere presentati i titoli e la domanda.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Questo articolo non è che la riproduzione testuale dell'articolo 2 del regolamento per il servizio farmaceutico, già in vigore. Pertanto pregherei la Commissione di non proporre modifiche, perchè qualsiasi emendamento induce l'interprete a ricercare le cause della modifica.

DE BOSIO. Si era accennato all'opportunità di sopprimere il punto *c*). Si tratta, in effetti, di una disposizione superflua, esistendo e dovendo essere nota la legge che prescrive l'indennità di residenza. Nonostante ciò ritengo utile mantenere questa disposizione per una maggiore comprensione del bando da pubblicare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato in copia ai Prefetti, alla Presidenza della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e a tutti gli ordini provinciali dei farmacisti.

(*È approvato*).

Art. 5.

I candidati, entro il termine fissato dal bando di concorso, devono far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica la domanda contenente la indicazione del proprio domicilio corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica della sentenza di condanna per attività antifascista del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, ovvero originale o copia autentica del provvedimento di assegnazione al confino di polizia per attività antifascista ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, ovvero attestazione degli organi competenti che emisero l'ordine di carcerazione per attività antifascista o del direttore del carcere dove il candidato subì la carcerazione o del Prefetto competente;

b) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto ventun'anni di età;

c) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il candidato è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertare lo stato di salute;

f) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni ove l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

g) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

h) laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, ovvero laurea in chimica e farmacia, e, qualora la laurea ed il diploma non abi-

liti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto;

i) certificato di iscrizione all'albo professionale;

l) i titoli e documenti che dimostrino nel candidato il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia in caso di istituzione *ex novo* e, nel caso di farmacia già esistente, anche dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio; nell'un caso e nell'altro mediante fideiussione;

m) stato di famiglia del concorrente se questi sia coniugato o vedovo con prole;

n) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva;

o) dichiarazione del candidato con firma autenticata attestante che, all'atto della domanda di partecipazione al concorso, non si trova nelle condizioni ostative all'ammissione al concorso previste dall'articolo 7 della presente legge;

p) certificato di residenza, rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni, ove l'aspirante ha avuto la sua residenza in tutto il periodo successivo a quello di condanna o di assegnazione al confino o di carcerazione;

q) vaglia postale ordinario di lire 3.000 intestato all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Inoltre il candidato otra presentare tutti i documenti e titoli che riterrà utili ai fini del concorso.

La domanda e i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo e i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *m*), *p*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

RANALDI. Tra i certificati che i candidati debbono presentare è prescritto il certificato di nascita, dal quale deve risultare che il concorrente ha compiuto 21 anni di età. Ora a me sembra che questa richiesta sia inutile, perchè è assurdo che un perseguitato politico, per di più laureato in farmacia, non abbia compiuto i 21 anni. Semmai dovrebbe essere stabilito un limite massimo di età.

DE BOSIO. Non c'è alcun limite massimo nella legge.

RANALDI. Propongo pertanto che si dica semplicemente: « Certificato di nascita ».

DE BOSIO. L'osservazione del senatore Ranaldi è giusta. Anche io avevo rilevato essere materialmente impossibile che un farmacista perseguitato dal fascismo non abbia ancora compiuto i 21 anni. La legge fondamentale sull'esercizio delle farmacie prescrive che i concorrenti debbono aver compiuto i 21 anni. La lettera *b*) è stata riprodotta dal testo di quella legge.

La dizione « certificato di nascita » mi sembra più che sufficiente. Se, per un'impossibile ipotesi, un concorrente non avesse compiuto i 21 anni, potrà venire escluso dal concorso in base alla legge fondamentale. Pertanto pregherei l'Alto Commissario di accettare l'emendamento Ranaldi.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Si riproduce qui, letteralmente, una norma della legge generale sul servizio farmaceutico, norme già richiamate nella legge 5 aprile 1950, n. 174. Pertanto, per quanto l'osservazione del senatore Ranaldi sia sensata, penso non sia opportuno modificare la dizione dell'articolo, per mantenere l'uniformità tra i diversi testi legislativi.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. I senatori Ranaldi e De Bosio sono dei valorosi avvocati e sanno quanta preoccupazione dia all'interprete di una legge il trovarsi di fronte a due testi legislativi sostanzialmente identici ma dei quali uno non riproduce esattamente la formula dell'altro. Ci si preoccupa del motivo della modifica perchè si pensa, ovviamente, che la modifica abbia avuto ragione di essere. Penso pertanto che l'approvazione dell'emendamento sia inopportuna. Inoltre chi, in pura ipotesi, può assicurarci che qualcuno non abbia preso la laurea in farmacia prima dei 21 anni e sia stato perseguitato dal fascismo in giovanissima età? È meglio conservare la formula della legge generale.

DE BOSIO. Anche ammetendo che nel 1945 questi farmacisti fossero stati minorenni, da allora sono passati otto anni; e nel 1945 avreb-

bero avuto l'età di 12 anni. Sono dell'avviso che l'emendamento possa venire accolto, dato che si tratta di una modifica dettata dal buon senso.

RANALDI. Insisto nell'emendamento, per le ragioni dette dal senatore De Bosio ed anche perchè si tratta di un concorso speciale, per cui non è detto che per tutti i documenti debba riprodursi la formula della legge generale. Anzi non sarei contrario ad altre modifiche come ad esempio a sopprimere la richiesta del certificato di iscrizione all'Albo professionale.

MARCHINI CAMIA. I colleghi giuristi si preoccupano di questioni formali: io mi vorrei preoccupare invece di questioni sostanziali. Sarebbe bene sopprimere molti dei documenti richiesti dal bando, ma io consiglierei di introdurre la richiesta di un certificato di abilitazione, perchè, dopo 20 anni che un professionista non esercita, può anche non essere più in grado di adempiere alle sue funzioni; dato anche che la tecnica ha fatto grandi progressi.

SAMEK LODOVICI. Per quanto concerne l'emendamento Ranaldi debbo dichiararmi favorevole perchè si tratta di concorrenti che già dovevano essere farmacisti al tempo del fascismo. Si traterà quindi di individui che hanno compiuto almeno 28 anni e in un certo senso si potrebbe anzi stabilire il limite minimo di età in 21 anni, più otto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Ranaldi tendente a sostituire la dizione della lettera *b*) dell'articolo 5 con la seguente: « *b*) certificato di nascita ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sullo stesso articolo 5, alla lettera *p*) l'onorevole relatore propone di sostituire la parola « successivo » con le altre « di tempo posteriore ».

Non facendosi osservazioni metto ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 con le modifiche approvate. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 6.

Allegata alla domanda ogni concorrente deve presentare una dichiarazione in competente bollo nella quale devono essere indicate le sedi messe a concorso, secondo l'ordine di preferenza che egli attribuisce ad ogni sede.

(*È approvato*).

Art. 7.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i farmacisti perseguitati politici che siano già titolari di una farmacia o che siano stati titolari di farmacia posteriormente alla condanna o all'assegnazione al confino di polizia o alla carcerazione.

All'unico comma di questo articolo l'onorevole relatore propone di aggiungere le parole: « e coloro che abbiano beneficiato o comunque possano beneficiare di precedenti disposizioni legislative dirette a favorire la loro partecipazione ai concorsi per il conferimento di farmacie ». Non facendosi osservazioni, metto ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 7 con l'emendamento approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, presieduta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al IV o da un Consigliere di Stato e composta di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al VI dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica, di un ispettore generale per il servizio farmaceutico del predetto Alto Commissariato, di un farmacista scelto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica su terna proposta dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e di un docente di chimica farmaceutica o di farmacologia.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore all'8° dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato eserciterà le funzioni di segretario.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti dagli articoli precedenti o dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 367, o per inosservanza delle condizioni stabilite nel bando di concorso è disposta dalla Commissione di cui all'articolo 8.

Il provvedimento è definitivo.

(*È approvato*).

Art. 10.

I titoli sono suddivisi in tre categorie per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti:

1° titoli di studio;

2° pratica professionale (servizio di titolare di farmacia, con effettiva direzione della medesima, prestato anteriormente alla condanna, all'assegnazione al confino o alla carcerazione, servizio di direttore di farmacia presso farmacie aperte al pubblico o presso case produttrici di medicinali o presso farmacie interne di ospedali o di altre comunità o istituti; servizio di ufficiale farmacista presso Ospedali militari, servizio di collaboratore presso le farmacie suindicate, ecc.);

3° attività scientifica (titolarità di cattedre, incarichi di insegnamento universitario, libera docenza, assistenziato, pubblicazioni, indagini scientifiche).

Le deliberazioni della Commissione devono essere motivate.

In base alla somma dei punti riportati per ogni categoria di titoli la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti.

A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

A questo articolo l'onorevole relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « servizio di titolare di farmacia, con effettiva direzione della medesima, prestato anteriormente alla condanna, alla assegnazione al confino o alla carcerazione ».

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Se il presupposto della legge è che i concorrenti non debbono mai aver potuto partecipare ad un concorso, mi sembra anche che il candidato non abbia mai potuto essere tutelare di farmacia. Pertanto non si può mettere tra i titoli anche questo, che annullerebbe il presupposto stesso.

BENEDETTI LUIGI. Non posso essere d'accordo perchè potrebbe darsi il caso di un farmacista che ha perso la titolarità della farmacia proprio a seguito della condanna. Costui avrebbe subìto un danno maggiore degli altri, e pure sarebbe escluso dal concorso.

DE BOSIO. Non posso aderire all'emendamento; infatti, oltre all'ipotesi prospettata dal senatore Benedetti, potrebbe darsi il caso di un farmacista che aveva cessato dall'esercizio della professione prima della condanna, e che poi avesse voluto riprenderla ma ne venne impedito. È giusto che egli abbia la possibilità di presentare il titolo acquisito in precedenza. Prego pertanto l'onorevole relatore di voler ritirare l'emendamento.

BENEDETTI LUIGI. Vorrei un chiarimento: che, cioè, deve restare inteso che il servizio di titolare di farmacia non sia attuale.

DE BOSIO. C'è l'articolo 7 che lo esclude.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Il senatore Benedetti si è preoccupato di un farmacista che abbia perso la titolarità della farmacia a seguito della condanna. La sua giusta preoccupazione è stata già tenuta presente dalla legge 5 aprile 1950 che aveva appunto come scopo quello di reintegrare nella titolarità delle farmacie coloro che si erano visti revocare questa titolarità a seguito di una condanna.

DE BOSIO. Tuttavia non comprendo la ragione dell'emendamento; si tratta di un titolo, non di un requisito essenziale per poter partecipare al concorso. Ritengo che si debba largheggiare nell'ammettere i titoli. È necessario che la Commissione, per determinare la graduatoria, possa giudicare sul maggior numero di titoli possibile.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Il penultimo comma dell'articolo 5 dà già facoltà al candidato di presentare tutti i titoli e documenti che riterrà utili ai fini del concorso. Anche con l'approvazione dell'emendamento da me proposto il candidato potrà presentare,

come titolo, quello di servizio di titolare di farmacia prestato anteriormente alla condanna, all'assegnazione al confino o alla carcerazione, senza che nella formulazione della legge il titolo stesso sia indicato direttamente, per il contrasto che si potrebbe delineare, e al quale ho già accennato.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. L'articolo 10, al punto 2, dà una elencazione esemplificativa dei titoli, e non tassativa. Pertanto non sono favorevole all'emendamento anche perchè, ed è già stato rilevato, non si tratta di requisiti essenziali per partecipare al concorso.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 11 che è così formulato:

Art. 11.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica approva la graduatoria e, in base ad essa, assegna la farmacia, secondo l'ordine di preferenza indicato dai singoli aspiranti nella dichiarazione di cui all'articolo 6.

In caso di mancata accettazione di una sede da parte dell'assegnatario la sede non viene assegnata ad altro concorrente.

CORTESE. Non posso approvare la disposizione del secondo comma dell'articolo 11. Perchè la sede non può essere assegnata ad un altro concorrente quando non sia stata accettata? Perchè, se un concorrente rinuncia, la sede non può essere assegnata ad altri? È vero che, come è detto all'articolo seguente, ci può essere uno scambio di sedi tra due concorrenti che hanno avuto l'assegnazione, ma questo può avvenire soltanto quando l'assegnazione sia già avvenuta. In definitiva, faccio la richiesta formale dell'abolizione di questo secondo comma.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Vorrei fare due osservazioni a questo proposito. In primo luogo questa è una legge speciale, ma dobbiamo cercare di non farla gravare eccessivamente su tutta la classe dei farmacisti. Per questo, quando il candidato che si trova nelle condizioni previste dalla legge e che è stato favorito nel conferimento della farmacia non intende avvalersi di questa agevolazione, mi sembra giusto che questa farmacia ritorni nel dominio generale dei concorsi. In secondo luogo poi ricordo che sull'identico argomento la nostra Commissione ha già discusso in occasione dell'approvazione della legge 5 aprile 1950 che stabiliva norme riparatrici per coloro che si erano vista revocare l'assegnazione di una farmacia per motivi politici; in quell'occasione la Commissione approvò una formulazione identica a quella ora attaccata dal senatore Cortese. Perciò abbiamo già un precedente. Non sembra quindi opportuna oggi una formulazione diversa da quella adottata nell'altra legge.

DE BOSIO. Mi sembra giusto il ragionamento fatto dal relatore e permetta il senatore Cortese che io aggiunga un'altra osservazione. Con questa legge si accorda un beneficio a determinate persone per le conseguenze loro derivate a seguito di persecuzione politica. Se una di queste persone rinuncia al beneficio non può rinunciare a favore di uno o di un altro dei concorrenti. Ricordo che questa discussione la facemmo due anni fa, in occasione dell'esame della legge 11 maggio 1951; anche allora limitammo la possibilità di scelta, per non compromettere i diritti dei terzi.

CORTESE. A mio parere un candidato che non ha avuto l'assegnazione di farmacia perchè non ce n'erano a sufficienza ha diritto di averla anche contro la disposizione di questo comma.

DE BOSIO. Ma non è questo il caso previsto.

CORTESE. Con la soppressione del comma si facilita l'assegnazione delle farmacie, non si rischia che qualche candidato ne resti senza: per questo, insisto per la votazione del mio emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

MARCHINI CAMIA. Dichiaro che voterò l'articolo così com'è per un motivo di coerenza, perchè già in precedenti provvedimenti abbiamo votato disposizioni analoghe, e per un motivo di giustizia, perchè a questi farmacisti perseguitati politici offriamo la possibilità di una buona sistemazione, ma bisogna che tutto ciò non si traduca in grave danno degli interessi dell'intera classe dei farmacisti.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Invito la Commissione a

votare il testo dell'articolo così com'è proposto, notando che la mancata accettazione della sede da parte dell'assegnatario viene dopo che la sede gli è stata attribuita. Se interviene un mutamento di desideri e di preferenze nell'assegnatario non deve soffrirne la categoria intera dei farmacisti che in questo modo si vedrebbe sottratto un posto.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Cortese tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 11. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 11 nel testo di cui ho dato ora lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 12 che è così formulato:

Art. 12.

I vincitori del concorso che, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non accettino la farmacia ad essi assegnata, decadono dal diritto.

È tuttavia data facoltà ai vincitori del concorso di cambiare tra loro le sedi assegnate con dichiarazione con firma autenticata che deve pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non oltre il sessantesimo giorno della pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Art. 13

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia viene concessa dall'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed è subordinata all'adempimento delle prescrizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e dell'articolo 1, n. 22, della legge 14 marzo 1952, n. 128.

(*È approvato*).

Art. 14.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme che regolano i concorsi provinciali per l'assegnazione di farmacie.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa del senatore Caso ed altri: « Modificazioni all'istituto della condotta medica e nuova sistemazione giuridica ed economica dei medici condotti residenziali » (N. 2502).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Caso, Alberti Giuseppe e Jannelli: « Modificazioni all'istituto della condotta medica e nuova sistemazione giuridica ed economica dei medici condotti residenziali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boccassi, per riferire ai colleghi della Commissione.

BOCCASSI, *relatore*. Onorevoli senatori, i compiti che devono assolvere i medici condotti non sono più destinati a limitarsi alla sola medicina individuale ma tendono ad estendersi, attraverso ad una specifica attività igienico-sanitaria, nelle collettività, per il conseguimento di una grande finalità sociale.

Le moderne conquiste della medicina impongono delle precise e inderogabili indicazioni tecniche per cui non si può scindere la prevenzione dalla cura senza commettere un gravissimo errore.

Infatti, l'articolo 56 del testo unico delle leggi sanitarie fissa una norma fondamentale che segna una nuova fase nella vita secolare della condotta medica, disponendo l'obbligo per i medici condotti di cooperare alla esecuzione di provvedimenti igienici e di profilassi che siano ordinati dall'autorità sanitaria comunale.

Con questa disposizione, dunque, il legislatore riconossce che il medico condotto si trova nelle condizioni più favorevoli per l'esercizio della medicina preventiva e sociale, perchè nes-

suno prima di lui può rilevare le cause latenti e iniziali delle malattie sociali.

Nel quadro di questo nuovo concetto della funzione del medico condotto, la sua figura non può rimanere estranea al moderno movimento della medicina assistenziale e la sua opera appare indispensabile e insostituibile.

Anche considerando il medico condotto nel campo strettamente curativo, si osserva che nulla ha perduto della sua preziosa attualità; ed il fenomeno mutualistico che sembrava dover incrinare le fondamenta dell'istituto della condotta, ha dimostrato al contrario che la condotta medica non è in contrasto con l'organizzazione mutualistica, ma specialmente nell'agricoltura è l'organo ausiliario meglio funzionante, è il centro della assistenza locale.

Finchè ci saranno degli indigenti, finchè esisteranno dei meno abbienti che non hanno diritto alla assistenza mutualistica o hanno diritto ad una incompleta assistenza, la condotta continuerà ad assolvere il suo compito.

Il vantaggio manifesto della collaborazione tra condotta e mutualità è molteplice, non ultimo la soluzione del problema finanziario per i Comuni che non possono più sopportare da soli l'onere delle spese per l'assistenza, specialmente ospitaliera. La collaborazione tra mutue e condotte sarà la base sulle quali si fonderà il coordinamento organizzativo sanitario del Paese, perchè la condotta sarà sempre il punto di incontro di tutte le forze destinate alla tutela dell'igiene e della cura delle malattie. Resta a vedere in quale modo e con quale personalità l'opera del medico condotto verrà inquadrata nel complesso organismo assistenziale, cosa questa non facile perchè occorre avere una visione precisa e completa del lavoro da compiere, della finalità da raggiungere, delle difficoltà inevitabili da superare.

Onorevoli senatori, il progetto di legge presentato alla vostra autorevole considerazione si prefigge innanzi tutto di dare una nuova sistemazione giuridica al medico condotto e di migliorarne le condizioni morali ed economiche, affinchè il medico non debba più sentirsi isolato nella sua condotta, ma valorizzato presso le autorità locali in modo che la sua opera non resti sterile e non si venga a creare quello stato d'animo di apatia e di depressione che spesso ostacola e frustra ogni iniziativa.

Infatti, l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che l'istituto della condotta medica debba dipendere dal Ministero dell'interno salvo i rapporti di sorveglianza tecnica e disciplinare da parte dell'A.C.I.S. e delle amministrazioni comunali, in attesa dell'ente Regione.

Con l'articolo 2 si conferma il carattere residenziale della condotta medica con tutti gli obblighi assistenziali e profilattici e con l'articolo 3 si afferma che il medico condotto è un funzionario dello Stato fissandogli un grado in un gruppo della gerarchia statale con tutte le concessioni economiche che competono ai funzionari dello Stato di pari grado (articolo 4). Anche con questo articolo il proponente si riserva di indicare che « i funzionari tecnici della medicina umana » dovranno in futuro dipendere dal costituendo Ministero della sanità e della previdenza sociale.

In realtà, a questo punto, sorge il fatto di domandarci se col presente disegno di legge si intende giuridicamente configurare l'istituto della condotta medica nella statizzazione, oppure se si intende configurarlo nella provincializzazione o regionalizzazione.

Come dicevo sopra, dunque, occorre avere una visione precisa e completa del lavoro da compiere, per poter superare le difficoltà inevitabili di un inquadramento giuridico della personalità del medico condotto nel futuro assetto assistenziale.

Intanto, non sappiamo quali saranno le funzioni dell'ente Regione nel campo della assistenza igienico-sanitaria, quali saranno i limiti del suo potere legislativo, fin dove l'autonomia regionale si concilierà con l'ingerenza di merito dello Stato esercitata negli organismi assistenziali regionali e su coloro che le sono preposti. Problema senza dubbio complesso, che richiede un approfondito esame quando si discuterà della costituzione dell'ente Regione, per non incorrere in errori come quello (dell'articolo 5) del disegno di legge che, per equiparare economicamente i medici condotti ai funzionari statali dello stesso grado e gruppo, concede loro tutti i miglioramenti di questi ultimi, e cinque aumenti quadriennali « a partire dal decimo anno di servizio ». Cosicchè ne consegue che un medico che entri in carriera al 35° anno di età, maturerà il massimo dello stipendio al 70° anno di età quando già da cin-

que anni sarà pensionato in base al testo unico delle leggi sanitarie.

I restanti articoli non mi sembrano recare norme di fondamentale interesse, eccetto l'articolo 7, che, dopo avere affermato che l'assistenza è un servizio che gli Enti locali compiono per conto della collettività, stabilisce che l'onere finanziario deve essere a carico degli Enti locali salvo un contributo, senza fissarlo, da parte dello Stato solo per i bilanci comunali che avessero diritto all'integrazione per legge.

Il disegno di legge, dunque, si prefigge innanzi tutto di dare una sistemazione economica al medico condotto, affinchè il suo trattamento economico non subisca le fluttuazioni politiche delle amministrazioni che si susseguono. A tale scopo mi sembra più opportuno emendare il progetto di legge inserendovi un provvedimento che, modificando gli articoli 67, 70 e 76 del testo unico leggi sanitarie, miri ad attribuire alla G.P.A. il potere di fissare, anzichè il solo stipendio minimo, l'intero trattamento economico minimo dei sanitari condotti, comprese le indennità accessorie, salvo in ogni caso un trattamento economico non inferiore a quello corrispondente al grado IX della gerarchia statale.

Con la modifica dell'articolo 70 del testo unico leggi sanitarie una grave lacuna ed una ingiustizia economica sarebbe colmata abolendo il periodo di prova e conservando l'anzianità di servizio già maturata per i sanitari condotti in pianta stabile che conseguono per concorso la nomina presso altro Comune.

La modifica dell'articolo 76 del testo unico leggi sanitarie, prorogherebbe in temporanea deroga il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età per quei sanitari che a norma dei regolamenti locali avevano conseguito la nomina a vita prima dell'entrata in vigore del testo unico leggi sanitarie.

Con questi emendamenti si darebbe una sistemazione al trattamento economico del medico condotto attuando le principali richieste della categoria dei medici condotti nell'attesa di riforma dell'ordinamento assistenziale del Paese.

Le finalità che si proponeva di raggiungere il proponente del disegno di legge io penso si possano realizzare in questo modo, e dal migliorato vantaggio morale e materiale del medico condotto potrà scaturire il migliore risultato per il bene delle popolazioni ad esso affidate.

PRESIDENTE. Apro la discussione generale sulla proposta di legge.

BENEDETTI LUIGI. Riguardo a questa proposta di legge vorrei subito fare un'osservazione che ritengo fondamentale. Qui si vuole arrivare alla statizzazione del medico condotto, però in una maniera un po' strana, in quanto i medici condotti vengono posti alle dipendenze delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni. Ora, la nostra Costituzione, all'articolo 117, assegna alla Regione una competenza legislativa integrativa della legislazione statale anche per l'assistenza sanitaria e ospedaliera; però è necessario che, perchè questa attività normativa della Regione possa verificarsi, ci sia prima una legge cornice emanata dallo Stato, entro la quale la Regione può esercitare la sua potestà legislativa. Per conto mio, è prematura anche l'assegnazione delle condotte mediche alle dipendenze delle Regioni e d'altra parte mi sembra che con questa proposta di legge si voglia fare in sostanza del medico condotto un funzionario dello Stato. Lo stesso relatore ha rivelato questo controsenso insito nella proposta di legge e ha presentato delle modifiche a vari articoli del testo unico delle leggi sanitarie, che ha ben poco a che vedere con questa proposta di legge. Tutte queste considerazioni mi portano a fare una proposta, di non passare cioè neanche alla discussione degli articoli della proposta di legge e di respingerla in questo stadio, perchè completamente inattuabile.

CORTESE. Come ha detto il senatore Boccassi, la questione è molto seria e la Commissione mi sembra orientata, nella sua maggioranza, verso un rigetto. Siccome però nessuno dei senatori proponenti è presente alla nostra discussione, e per un riguardo verso di loro, vorrei chiedere che la discussione stessa venisse rinviata, in modo che qualcuno dei proponenti possa essere presente nella prossima riunione per ritirare eventualmente la proposta di legge prima di un rigetto da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che, prima di iniziare la discussione, non ho mancato di avvisare il senatore Caso, primo proponente, che la discussione stessa avrebbe avuto luogo oggi: anzi, gli è stata anche inviata la relazione del senatore Boccassi.

CIASCA. Forse non ha voluto intervenire proprio perchè la Commissione potesse liberamente giudicare sulla sua proposta di legge.

DE BOSIO. Mi sembra che i motivi esposti dal relatore importino la reiezione della proposta di legge. In questa si dichiara espressamente che la disciplina viene prevista in attesa della creazione dell'ente Regione e della istituzione del Ministero dell'igiene e sanità. Ora, prima di fare leggi per questi organi è indispensabile istituirli. Devo inoltre sollevare una pregiudiziale. Con questa proposta di legge viene creata una nuova categoria di impiegati dello Stato; nulla però è previsto intorno ai mezzi finanziari all'uopo necessari. Anche per questo motivo di ordine finanziario la proposta di legge deve essere respinta. La Commissione potrebbe rinviare il seguito della discussione alla prossima riunione, anche per consentire, come ha proposto il senatore Cortese e sulla scorta della prassi sempre seguita dalla nostra Commissione, ai proponenti di essere presenti. Ad essi si potrebbe, anzi, suggerire l'opportunità di ritirare la proposta di legge in oggetto.

BOCCASSI, *relatore*. Vorrei fare alcune dichiarazioni. Anzitutto sono persuaso che provvedimenti sostanziali dovranno essere presi in futuro per difendere l'istituto della condotta medica, perchè i Comuni, da soli, oggi non possono sostenerne l'onere finanziario. È un problema, insomma, che dovrà essere studiato e risolto, ma non vedo come possa essere risolto senza l'intervento finanziario dello Stato, intervento che ritengo necessario anche perchè c'è tutta una legislazione e, vorrei dire, una aspirazione della Nazione oggi tendente a far aumentare l'assistenza per conto dei Comuni, in riferimento specialmente all'assistenza gratuita che i Comuni sono costretti continuamente a ridurre perchè i loro bilanci sono troppo striminziti. La seconda dichiarazione è questa: con l'attuale proposta di legge si voleva sistemare anche il medico condotto, che è il primo cardine dell'assistenza sanitaria nei Comuni, sotto il profilo economico. Qualunque sia l'esito di questa proposta di legge, sia che venga ritirata dai proponenti sia che venga respinta dalla Commissione, debbo rivolgere una preghiera al Governo, e all'Alto Commissario in particolare, perchè si faccia parte diligente nel modificare al più presto quegli articoli del testo unico delle leggi sanitarie, che sono gli articoli 67, 70 e 76, che impediscono oggi di fissare per i medici condotti un trattamento economico più adeguato ai bisogni e alle necessità di questa benemerita classe di lavoratori.

CIASCA. Riallacciandomi ad un discorso del senatore Monaldi circa le deficienze, nell'àmbito sanitario ed assistenziale, dell'Italia meridionale ed insulare, ed in virtù della mia stessa esperienza personale, desidero richiamare l'attenzione della Commissione e dell'Alto Commissario su questo fondamentale problema.

È infatti necessario ed urgente che il problema stesso venga accuratamente studiato, ed è altrettanto indispensabile che — a prescindere dalla discussione odierna in ordine al provvedimento ora all'esame della Commissione — lo Stato intervenga decisamente in questo vitale settore.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Prima che la Commissione passi alla votazione, desidero comunicare qualche dato, sollecitato in ciò dalle conclusioni alle quali è giunto nella sua relazione l'onorevole senatore Boccassi.

La Commissione sa come io, nei limiti delle mie possibilità, mi sia sempre preoccupato di venire incontro alle esigenze dei medici condotti. Con una circolare del novembre 1951, confermata poi da altra circolare del 22 ottobre 1952, io detti suggerimenti alle G.P.A. circa la fissazione del trattamento economico dei medici condotti.

Mentre per la circolare del 1951 il Ministero dell'interno avvertì che essa dovesse applicarsi limitatamente a quei Comuni le cui condizioni dell'interno avvertì che essa dovesse applicarsi finanziarie lo consentissero, la circolare del 1952 fu diramata dopo accordi presi col Ministero dell'interno e potrà avere perciò più facile aplicazione.

Quella circolare ha trovato una accoglienza veramente favorevole presso il senatore Caso, presentatore della proposta di legge in esame, tanto che egli sottopone alla Commissione una norma che non è certamente ortodossa dal punto di vista giuridico, perchè arriva a dare al contenuto di quella circolare il valore di una disposizione legislativa.

Raccogliendo i moniti dell'esperienza e le sollecitazioni delle categorie interessate, comu-

nico invece che è già in corso di intesa con gli altri dicasteri, comunque competenti, un duplice provvedimento. In primo luogo uno schema di disegno di legge concernente norme transitorie sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei medici condotti nel senso di consentire che siano mantenuti in servizio quando, raggiunti i 65 anni di età, non abbiano anche compiuto i 40 anni di servizio utili agli effetti della pensione.

L'altro provvedimento riguarda il trattamento economico. Dopo lunga ponderazione, mi sono limitato ad affrontare il problema del solo stipendio. Non c'è che da augurarsi che i Ministeri interessati diano la loro adesione.

Il Ministero dell'interno si preoccupa infatti della eventualità di dovere intervenire con integrazioni per supplire alle deficienze finanziarie dei Comuni.

Desideravo dare queste notizie perchè è opportuno che esse siano tenute presenti dalla Commissione al momento di deliberare sulla proposta in esame. Io comprendo perfettamente l'aspirazione di illustri parlamentari che desiderano andare incontro nel miglior modo possibile ai desideri dei medici condotti; queste aspirazioni trovano la mia completa adesione.

Ma in ordine alla proposta di legge, devo rilevare anzitutto che essa, nella sua stessa formulazione, ha piuttosto l'aria di proporre dei princìpi piuttosto che norme concretamente attuabili. Essa affronta un argomento di vastissima mole, come già è stato rilevato dall'onorevole relatore, e dagli oratori che mi hanno preceduto. La proposta, inoltre, prevede una nuova sistemazione dell'istituto della condotta medica, sistemazione transitoria però in attesa della entrata in funzione dell'ente Regione, che è da considerarsi istituito dopo la recente deliberazione del Senato.

La categorie interessate, da quanto risulta dalle discussioni avvenute in diversi congressi, non sono in questo momento favorevoli all'attuazione di questi princìpi. In altre parole la proposta non mi sembra possa rappresentare un elemento positivo in favore dei medici condotti.

Pertanto, prego la Commissione di voler respingere la proposta Caso in attesa di un più approfondito ed organico esame di tutta la materia.

DE BOSIO. Propongo che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima riunione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 11,50.